



Revisione dell'articolo 1 capoverso 2 e dell'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Note esplicative

Contesto generale

Chiunque intenda costruire o trasformare un'azienda industriale deve chiedere l'approvazione dei suoi piani all'autorità cantonale. La procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio impone il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della salute secondo l'articolo 6 della legge sul lavoro (LL) e delle misure per la prevenzione di infortuni e malattie professionali secondo l'articolo 82 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) fin dal momento della progettazione di un'azienda. Essa consente inoltre di prevenire eventuali lacune in questi settori già nella fase di progettazione, evitando in tal modo che le autorità siano poste di fronte al fatto compiuto di una costruzione non conforme alle prescrizioni della LL e dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30).

Art. 1 cpv. 2 lett. b

Il nuovo testo della disposizione assoggetta alla procedura di approvazione dei piani le aziende di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti anziché, come finora, le aziende per il ricupero e riciclaggio di rifiuti. Questo adeguamento consente di aggiungere le aziende di smaltimento di rifiuti alla lista delle aziende assoggettate. Per aziende di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti si intendono le aziende che recuperano e riciclano i rifiuti domestici, i rifiuti speciali e i rifiuti industriali, che li rendono innocui o li eliminano. Sono incluse le aziende di autodemolizione, gli impianti di incenerimento e le stazioni di trasbordo dei rifiuti.

Art. 1 cpv. 2 lett. i

Attualmente, le aziende di galvanizzazione o le officine per la tempra che occupano meno di sei persone nel lavoro industriale possono esercitare la loro attività senza richiedere un'autorizzazione dei piani. Il potenziale pericolo, tuttavia, non diminuisce con il minor numero di collaboratori. L'assoggettamento all'approvazione dei piani dovrebbe perciò essere applicato tanto alle aziende industriali quanto a quelle non industriali, in modo da garantire che tutte le aziende che si occupano del trattamento di superfici siano sottoposte all'esame della Suva già nella fase di progettazione. Sono considerate aziende per il trattamento di superfici, in particolare, le zincherie, le officine per la tempra, le aziende di galvanizzazione e le officine di anodizzazione.

Art. 1 cpv. 2 lett. l

Il livello raggiunto dalla tecnica consente di gestire grandi depositi di liquidi facilmente infiammabili e di garantire il travaso di questi liquidi impiegando meno di sei collaboratori nel lavoro industriale. Sussiste però sempre un potenziale pericolo. L'assoggettamento all'obbligo di approvazione dei piani è necessario per garantire che anche le aziende non industriali che ricevono grandi quantità di liquidi facilmente infiammabili siano sottoposte all'esame della Suva già nella fase di progettazione. I quantitativi soglia (QS) fissati dall'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti costituiscono il criterio determinante (liquidi facilmente infiammabili con punto d'infiammabilità ≤ 55 °C: QS = 20 tonn.; benzina: QS = 200 tonn. secondo elenco delle eccezioni).

Art. 1 cpv. 2 lett. n

L'aria è composta principalmente da due gas, l'azoto (78 vol. %) e l'ossigeno (21 vol. %), ai quali si aggiungono l'argon (0,9 vol. %) e l'anidride carbonica (0,04 vol. %).

In molti rami, soprattutto nel settore dell'immagazzinaggio, si utilizza sempre più spesso la tecnologia della riduzione di ossigeno a scopo di prevenzione degli incendi. A seconda dei materiali immagazzinati, si riduce l'ossigeno da 21 vol. % a 13 - 17 vol. % per impedire lo scoppio di un incendio.

Il lavoro in atmosfera sotto-ossigenata non è tuttavia privo di rischi e può provocare danni alla salute. La "Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro" prescrive che "il tenore di ossigeno nell'aria deve essere, normalmente, attorno al 19-21% in volume e non deve scendere al di sotto del 18 %."

In considerazione del potenziale pericolo esistente, le aziende che praticano una simile riduzione di ossigeno devono essere assoggettate all'obbligo di approvazione dei piani, in modo da garantire che siano sottoposte all'esame della Suva già nella fase di progettazione.

Art. 1 cpv. 2 lett. o

Attrezzature di lavoro quali catene di imballaggio e di riempimento, sistemi di trasporto combinati o magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito, sono sistemi e impianti complessi che richiedono conoscenze specifiche sui processi di produzione, sugli impianti di comando o di regolazione, ecc. Sono inoltre necessarie conoscenze tecniche sui singoli elementi e sulle condizioni necessarie al loro mantenimento. Nel caso delle aziende industriali, la Suva esamina le attrezzature di lavoro nell'ambito di procedure di approvazione dei piani. Tuttavia, oggi queste attrezzature non sono più utilizzate soltanto nelle aziende industriali, ma possono essere impiegate anche da imprese che rientrano nella categoria delle aziende non industriali. È pertanto necessario poter adottare le dovute misure, fin dalla fase di progettazione, anche per le aziende non industriali.

Art. 10 cpv. 1 (e art. 20 cpv. 3 OPI)

L'adeguamento dell'articolo 10 capoverso 1 – e quello, identico, dell'articolo 20 capoverso 3 OPI – riguarda unicamente la versione italiana e quella francese. Esso serve a conformare l'italiano e il francese al testo originale tedesco.